

STATUTO
"I PICENI" APS
ASSOCIAZIONE COMMERCianti E ARTIGIANI DI POTENZA PICENA

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1. E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, un'associazione di promozione sociale denominata "I PICENI" APS- ASSOCIAZIONE COMMERCianti E ARTIGIANI DI POTENZA PICENA (d'ora in avanti **l'Associazione**) in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017.
2. L'Associazione ha sede legale in Potenza Picena, Via Marconi, 14-16. La variazione della sede legale, all'interno dello stesso territorio comunale, non comporta alcun obbligo di modifica del presente statuto.
3. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
4. L'Associazione opera principalmente sul territorio comunale, ciò non esclude la possibilità di operare in territori limitrofi, regionale ed extraregionale.
5. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, artistiche, gastronomiche nei settori della cultura, delle arti, del teatro, del turismo, dell'ambiente e della gastronomia locale, e gestione di eventi culturali e turistici, nonché delle attività di formazione ad esse connesse, in particolare mediante esercizio delle attività di interesse generale elencate nell'art.5 del D.lgs. 117/2017.
2. Le attività di interesse generale (individuare nell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017) che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art.5 comma 1 lettera d) D.Lgs. 117/2017);
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art.5 comma 1 lettera f) D.Lgs. 117/2017);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art.5, comma 1, lettera i) D.Lgs. 117/2017);
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art.5, comma 1, lettera k) D.Lgs. 117/2017).
3. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
 - Realizzazione di manifestazioni, intrattenimento ed eventi di promozione culturale, artistica, sociale, gastronomica e turistica;

- Realizzazione di eventi culturali e/o ricreativi;
 - Organizzazione e gestione di corsi/laboratori/stages/seminari di studio/workshops e affini teatrali, artistici, culturali ed educativi per tutte le età;
 - Promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, spettacoli, mostre, manifestazioni, mercatini, sagre, fiere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale e del patrimonio storico del paese) volte ad allietare il soggiorno dei turisti e degli stessi residenti, favorendo l'aggregazione sociale;
 - Promuovere ogni tipo di attività volta a tutelare e valorizzare le bellezze e le risorse del territorio, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico, monumentale ed artistico.
4. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
 5. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017.

ART.3 – ASSOCIATI

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche, che condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.
2. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, conformemente ai limiti di cui all'art.35 del D.Lgs. 117/2017.
3. Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
4. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto al recesso.

ART. 4 – AMMISSIONE

1. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.
2. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
3. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo deve comunicare la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
4. L'aspirante associato può entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 5 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri associativi;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota sociale, se prevista.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti.
2. La quota sociale, qualora prevista, è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso volontario, morosità o esclusione.
2. L'associato può essere escluso dall'associazione per:
 - comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
 - persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari e/o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
 - aver arrecato all'Associazione gravi danni materiali o morali.
3. Il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre ricorso all'Assemblea ordinaria, la quale deciderà nella prossima assemblea regolarmente convocata. Al socio escluso dovrà essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione);
 - c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
 - d) il Vicepresidente;
 - e) l'Organo di Controllo (ove eletto);
 - f) l'Organo di revisione (ove eletto).

Art. 8 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti gli associati e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati e quindi in regola con il versamento della quota sociale, se prevista.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, che la convoca:
 - almeno una volta all'anno;
 - entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
 - ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
 - quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
4. La convocazione può avvenire a mezzo lettera, raccomandata A/R, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione, inviata e/o affissa almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
5. È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.
7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea deve:

- a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- b) nominare e revocare, i componenti dell'organo di controllo, qualora previsto;
- c) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approvare il bilancio;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sull'esclusione degli associati;
- g) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 11 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, scissione o fusione dell'Associazione.

Art. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette) eletti fra gli associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.
4. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:
 - eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
 - predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazioni o ad essa affidati.
5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
7. Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Art. 13 – IL PRESIDENTE

1. Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
5. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Art. 14 – IL VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 15 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.
3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:
 - a) esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
 - b) verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
 - c) esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
 - d) verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.
4. L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente.
5. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

6. I membri dell'Organo di Controllo devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
7. Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.
8. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 16 – ORGANO DI REVISIONE

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.
3. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 17 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art.19, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 18 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione e scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto ad altri enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 19 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 20 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il rendiconto per cassa in presenza di entrate complessive comunque denominate inferiori ai 220.000 euro. In caso di ricavi superiori il bilancio di esercizio sarà costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 5 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. Il bilancio dovrà essere depositato, a cura del Consiglio direttivo, presso il Registro unico nazionale del Terzo settore secondo il disposto dell'art. 13, comma 7 del Codice del Terzo settore.

Art. 21 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

1. E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 22 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 11. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 17.

Art. 23 – LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
2. Gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Art. 24 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Potenza Picena – 06/03/2025

Il Presidente dell'Associazione

